



COMUNE DI PANTIGLIATE

(Città Metropolitana di Milano)

**REGOLAMENTO COMUNALE
SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
MEDIANTE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA**

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 52 del 9/9/2021)

INDICE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1	Premessa
Art. 2	Principi generali
Art. 3	Oggetto
Art. 4	Tipologia di dati
Art. 5	Normativa di riferimento
Art. 6	Definizioni
Art. 7	Ambito di applicazione
Art. 8	Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza

CAPO II

SOGGETTI E OBBLIGHI DEL TITOLARE, DEL RESPONSABILE E DEGLI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO

Art. 9	Notificazione
Art. 10	Titolare del trattamento
Art. 11	Responsabile della protezione dati
Art. 12	Responsabile interno del trattamento
Art. 13	Autorizzati del trattamento
Art. 14	Soggetti terzi
Art. 15	Responsabile esterno ex art. 28
Art. 16	Amministratori di sistema
Art. 17	Autorità
Art. 18	Interessati
Art. 19	Accordi di contitolarità

CAPO III

TIPOLOGIA DI SISTEMI E CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO

Art. 20	Tipologie di sistemi di videosorveglianza
Art. 21	Lettura targhe
Art. 22	Dash cam
Art. 23	Body cam

- Art. 24 Fototrappole
Art. 25 Sistemi di controllo demaniale
Art. 26 Altre tipologie ai sensi dell'art. 24
Art. 27 Caratteristiche tecniche dell'impianto
Art. 28 Sala controllo

CAPO IV

MODALITÀ DI RACCOLTA E DI TRATTAMENTO DEI DATI

- Art. 29 Modalità di raccolta e di trattamento dei dati
Art. 30 Valutazioni di impatto sulla protezione dei dati
Art. 31 Accesso ai dati
Art. 32 Procedura di accesso ai dati
Art. 33 Accertamenti di illeciti e indagini di autorità giudiziarie o di polizia
Art. 34 Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo
Art. 35 Accesso ai sistemi a parole chiave
Art. 36 Informativa
Art. 37 Limiti alla conservazione delle immagini
Art. 38 Cautele da adottare per i dati video ripresi

CAPO V

DIRITTI, SICUREZZA E LIMITI NEL TRATTAMENTO DEI DATI

- Art. 39 Diritti dell'interessato
Art. 40 Sistemi integrati di videosorveglianza
Art. 41 Ulteriori avvertenze per i sistemi di videosorveglianza posti in essere da enti pubblici e, in particolare, da enti territoriali
Art. 42 Sicurezza dei dati
Art. 43 Istituti scolastici
Art. 44 Il deposito dei rifiuti
Art. 45 Cessazione del trattamento dei dati
Art. 46 Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

CAPO VI

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE NORME FINALI

- Art. 47 Tutela

Art. 48	Provvedimenti attuativi
Art. 49	Norma di rinvio
Art. 50	Pubblicità del regolamento
Art. 51	Entrata in vigore

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

ART. 1 PREMESSA

1. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza fissi e portatili gestiti ed impiegati dal Comune di Pantigliate, Ufficio di Polizia Locale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
2. Garantisce altresì i diritti delle persone fisiche, giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

ART. 2 PRINCIPI GENERALI

1. Il principio di liceità consente la raccolta e l'uso delle immagini qualora esse siano necessarie per adempiere ad obblighi di legge o siano effettuate per tutelare un legittimo interesse. La videosorveglianza comunale è consentita, senza necessità di alcun consenso.
2. Il principio di necessità prevede che i sistemi informativi e i programmi informatici vengano configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali/identificativi, consentendone l'impiego anonimo e solo in caso di stretta necessità (art. 3 codice privacy - da adesso in poi Codice). Pertanto va escluso ogni uso superfluo, nonché evitati eccessi e ridondanze nei sistemi di videosorveglianza. Inoltre, qualora non sia necessario individuare le persone (ad es: sistemi di monitoraggio del traffico), i sistemi debbono essere configurati, già in origine, in modo da poter impiegare solo i dati anonimi, con riprese d'insieme ed il software dei sistemi deve preventivamente essere configurato per cancellare periodicamente e autonomamente i dati registrati.
3. La raccolta e l'uso delle immagini devono essere proporzionali agli scopi perseguiti. In applicazione dei principi di proporzionalità e di necessità, pur essendo consentiti margini di libertà nella valutazione da parte del titolare del trattamento, non sono ammesse scelte del tutto discrezionali e insindacabili. Va in generale evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza devono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili (come controlli da parte di addetti e sistemi di allarme).

Nell'uso delle apparecchiature volte a riprendere, per i legittimi interessi indicati, aree esterne ed edifici il trattamento deve essere effettuato con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da proteggere.

4. Il principio di finalità prevede che gli scopi perseguiti debbano essere determinati, espliciti e legittimi (art. 11 comma 1 lettera b del Codice). È consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

ART. 3 DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si definisce:

- a) per “*banca di dati*”, il complesso di dati personali, formatosi presso la centrale operativa di controllo, e trattato esclusivamente mediante riprese televisive, che in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per “*trattamento*”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per “*dato personale*”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso il sistema di videosorveglianza;
- d) per “*titolare*”, L'Ente Locale Comune di Pantigliate, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per “*responsabile*”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) per “*incaricato*”, la persona fisica nominata dal responsabile che ha la possibilità d'utilizzare la centrale operativa di controllo o di accedere alle immagini ed alle registrazioni operando da altra centrale operativa di polizia;
- g) per “*interessato*”, la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;

- h) per “*comunicazione*”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per “*diffusione*”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) per “*dato anonimo*”, il dato che in origine, per le modalità di inquadratura o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k) per “*blocco*”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- l) per “*Codice*”, il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003.
- m) per “*Piattaforma*”, la strumentazione tecnologica atta a permettere la visione e la temporanea registrazione posta in essere con il sistema di Videosorveglianza.
- n) per “*Centrale operativa di controllo*”, il luogo ove vengono visionate e gestite le immagini da parte del personale autorizzato.

ART. 4 OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza installati e attivati nel territorio comunale di competenza del Comune di Pantigliate, il quale garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dal Corpo di Polizia Locale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, nel rispetto della dignità delle persone fisiche e giuridiche coinvolte nel trattamento. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alle norme in materia di tutela di dati personali ed alla disciplina di riferimento, dettagliatamente indicata all'art. 5 del presente Regolamento.

ART. 5 TIPOLOGIE DI TRATTAMENTO

Si attueranno le seguenti tipologie di trattamento:

- Raccolta dei dati: è la prima operazione e generalmente rappresenta l'inizio del trattamento; consiste nell'attività di acquisizione del dato;
- Registrazione: memorizzazione dei dati su un qualsiasi supporto;
- Organizzazione: classificazione dei dati secondo un metodo prescelto;
- Strutturazione: attività di distribuzione dei dati secondo schemi precisi;
- Conservazione: memorizzare le informazioni su un qualsiasi supporto;
- Consultazione: lettura dei dati personali compresa la semplice visualizzazione dei dati;

- Elaborazione: attività con la quale il dato personale subisce una modifica sostanziale;
- Modificazione: elaborazione che può riguardare anche solo parte minima del dato personale;
- Selezione: individuazione di dati personali nell'ambito di gruppi di dati già memorizzati;
- Estrazione: attività di estrapolazione di dati da gruppi già memorizzati;
- Raffronto: operazione di confronto tra dati, sia in conseguenza di elaborazione che di selezione o consultazione;
- Utilizzo: attività generica che ricopre qualsiasi tipo d'impiego di dati;
- Interconnessione: utilizzo di più banche dati con impiego di strumenti elettronici;
- Blocco: conservazione con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- Comunicazione o cessione: dare conoscenza di dati personali ad uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli autorizzati. In caso di comunicazione il dato é trasferito a terzi;
- Cancellazione: eliminazione di dati tramite utilizzo di strumenti elettronici;
- Distruzione: attività di eliminazione definitiva dei dati.

I dati non saranno oggetto di diffusione.

ART. 6 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- D.Lgs. n. 101/2018, “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27/4/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
- D.Lgs. n. 51/2018, “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;
- DPR n. 15/2018, “Regolamento a norma dell’articolo 57 del D.Lgs. n. 196/2003, recante l’individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia”;
- Legge n. 48/2017, “Disposizioni urgenti in materia di degrado delle città”;
- Direttiva UE 2016/680 del 27/4/2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di

prevenzione, indagine accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;

- Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26/4/2016 (GDPR General Data Protection Regulation), in vigore dal 25/5/2018, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Circolare 2/3/2012, n. 558/SICPART/421.2/70/224632, Direttiva del Ministero dell'Interno sui sistemi di videosorveglianza in ambito comunale;
- Provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante per la protezione dei dati personali dell'8/4/2010;
- Legge n. 38/2009, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori";
- D.Lgs. n. 152/2006, "Norme in materia ambientale";
- D.Lgs. n. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- D.Lgs. n. 267/2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- D.Lgs. n. 285/1992, "Nuovo codice della strada" e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare all'art. 200, in riferimento al controllo lettura targhe, è stabilito che, le infrazioni alle presente legge, quando è possibile, devono essere immediatamente contestate tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta;
- Legge n. 241/1990, "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- Legge n. 65/1986, "Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale";
- Legge n. 689/1981, "Modifiche al sistema penale";
- Legge n. 300/1970, "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento", la quale dispone che gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

ART. 7 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, di trattamento e conservazione dei dati personali realizzato mediante l'impianto di sistemi di videosorveglianza attivati nel Comune di Pantigliate collegati alla sala di controllo presso l'Ufficio di Polizia Locale e visualizzabili da

parte del Comando Stazione Carabinieri e di altre Forze di Polizia, secondo quanto previsto dal presente regolamento.

2. L'utilizzo dei sistemi della videosorveglianza viene attuato attraverso un corretto impiego delle applicazioni e nel rispetto dei principi di liceità, quale rispetto della normativa sia per gli organi pubblici che privati; proporzionalità, con sistemi attuati con attenta valutazione; finalità, attuando il trattamento dei dati solo per scopi determinati ed espliciti; necessità, con esclusione di uso superfluo della videosorveglianza.

ART. 8 FINALITÀ ISTITUZIONALI DEI SISTEMI DI VIDEO SORVEGLIANZA

1. Le finalità perseguite attraverso l'attivazione di un sistema di videosorveglianza attengono allo svolgimento delle funzioni proprie dell'amministrazione comunale previste dalla legge (D.Lgs. n. 267/2000, DPR n. 616/1977, L. n. 65/1986, LR n. 6/2015), nonché dallo statuto comunale e dai regolamenti comunali vigenti al fine di:

- a) Protezione degli individui, ivi ricompresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, all'ordine e sicurezza pubblica, alla prevenzione, accertamento o repressione dei reati e della microcriminalità commessa nel territorio comunale nell'ambito della "sicurezza urbana" di cui all'articolo 4 del decreto legge n. 14/2017 e delle attribuzioni del Sindaco in qualità di autorità locale di cui all'art. 50 e di ufficiale di Governo di cui all'art. 54 comma 4 e 4-bis del D.Lgs. n. 267/2000; le informazioni potranno essere condivise con altre Forze di Polizia, come previsto nel documento progettuale dell'architettura di sistema sottoposto al parere del comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica;
- b) Razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico volti ad accrescere la sicurezza degli utenti, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge;
- c) Identificazione, in tempo reale, luoghi e ragioni di ingorghi per consentire, fra l'altro, il pronto intervento della Polizia Locale;
- d) Comunicazione agli utenti della strada le vie di maggiore intensità di traffico ed ogni altra notizia utile sulla viabilità;
- e) Rilevamento dati anonimi per l'analisi dei flussi di traffico e l'eventuale predisposizione dei piani comunali del traffico;
- f) Attivazione uno strumento operativo di protezione civile sul territorio urbano e misure di prevenzione e sicurezza sul territorio comunale;
- g) Rilevamento di situazioni di pericolo per la sicurezza urbana o l'ordine pubblico, consentendo l'intervento degli operatori: in particolare:
 - Rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni a leggi e regolamenti;

- Rilevazione, prevenzione e controllo di fenomeni di degrado e abbandono di rifiuti, in modo da poter svolgere controlli volti ad accertare e sanzionare le violazioni delle norme contenute prevalentemente nel regolamento di polizia urbana, nei regolamenti locali in genere e nelle ordinanze sindacali;
- h) Prevenzione di eventuali atti di vandalismo o danneggiamento agli immobili ed in particolare al patrimonio comunale e di disturbo alla quiete pubblica;
 - i) Raccolta di segnalazioni dei dispositivi di lettura targa per procedere al controllo immediato sul posto dei veicoli in transito con accertamento di eventuali violazioni;
 - j) Protezione delle proprietà del demanio pubblico e privato;
 - k) Vigilare sull'integrità, sulla conservazione e sulla tutela del patrimonio pubblico e privato;
 - l) Tutelare l'ordine, il decoro e la quiete pubblica;
 - m) Controllare aree specifiche del territorio comunale;
 - n) Monitorare, rilevare e analizzare i flussi di traffico veicolare;
 - o) Attivare misure volte alla limitazione alla circolazione dei veicoli al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico;
 - p) Verificare e calibrare il sistema di gestione centralizzata degli impianti semaforici;
 - q) Controllo di aree urbane ritenute di particolare interesse o in cui si rilevano situazioni di pericolo, degrado, spaccio di stupefacenti, prostituzione, occupazione abusiva d'immobili o che, in qualunque modo, favoriscono o possono favorire l'insorgere di situazioni criminose.
 - r) L'acquisizione di prove, penalmente e/o amministrativamente rilevanti anche a supporto delle forze di Polizia;
2. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

CAPO II

SOGGETTI E OBBLIGHI DEL TITOLARE, DEL RESPONSABILE E DEGLI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO

ART. 9 NOTIFICAZIONE

Il Comune di Pantigliate nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, secondo il proprio modello organizzativo, adottato in conformità con la normativa in materia di ordinamento degli Enti Locali e con lo Statuto vigente, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati

personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs. n. n. 196/2003.

ART. 10 TITOLARE DEL TRATTAMENTO

1. Il titolare del trattamento dati è il Comune di Pantigliate al quale compete ogni decisione in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento, compresi gli strumenti utilizzati e le misure di sicurezza da adottare.
2. Il titolare delega il responsabile allo svolgimento delle seguenti mansioni:
 - a) Adottare le idonee misure di sicurezza;
 - b) Adottare il documento programmatico di sicurezza;
 - c) Dovere di informativa agli interessati;
 - d) Vigilanza sulla conservazione delle immagini e sulla loro distruzione al termine del periodo di scadenza previsto;
 - e) Risposta all'interessato in caso di esercizio del diritto di accesso ai dati.

ART. 11 RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è individuato dall'ente nella persona nominata pro tempore di cui tutte le informazioni sono riportate nell'informativa e nel sito internet del Comune di Pantigliate.

I compiti del responsabile del trattamento dei dati sono:

- Individuare e verificare l'avvenuta nomina dei soggetti autorizzati al trattamento impartendo loro apposite istruzioni organizzative e operative per il corretto trattamento dei dati;
- Istruire e formare tali soggetti con riferimento alla tutela del diritto alla riservatezza nonché alle misure tecniche e organizzative da osservarsi per ridurre i rischi di trattamenti non autorizzati o illeciti, di perdita, distruzione o danno accidentale dei dati;
- Controllare che il trattamento dei dati, effettuato mediante sistema di videosorveglianza, sia realizzato nel rispetto dei principi di cui alla normativa privacy;
- Assistere il titolare al fine di consentire allo stesso di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato garantendo il rispetto degli obblighi di sicurezza, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate in grado di assicurare permanentemente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- Assistere il titolare nelle eventuali procedure di notifica di violazione dei dati personali al Garante per la protezione dei dati personali e di comunicazione di violazione dei dati personali

all'interessato e nella valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'articolo 8 del presente Regolamento.

ART. 12 RESPONSABILE INTERNO DEL TRATTAMENTO

1. Il Comandante della Polizia Locale è designato quale Responsabile interno del trattamento dei dati personali rilevati attraverso il sistema di videosorveglianza. Lo stesso sarà designato con atto del Sindaco. È consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Titolare.
2. I compiti affidati al Responsabile interno devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione, riguardo al trattamento dei dati personali, alla normativa, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente regolamento.
3. Il Responsabile interno designa per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate al materiale trattamento dei dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile, utilizzando gli impianti nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti.
4. Il numero di soggetti individuato deve essere delimitato e sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Locale. Il titolare individua diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni (es. registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom, ecc.)
5. Il Responsabile interno provvede altresì ad individuare diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, che deve essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettono di effettuare a seconda dei compiti attribuiti unicamente le operazioni di propria competenza, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini, dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni quali la registrazione, la copia, la cancellazione, la modifica dello zoom, etc.
6. Il Responsabile interno custodisce le chiavi degli armadi di rete e del pannello server situati nell'ufficio Polizia Locale.
7. Inoltre il Responsabile interno:
 - Garantisce che il responsabile della protezione dei dati designato dal titolare del trattamento, sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali e impegnandosi ad assicurargli l'affiancamento necessario per l'esecuzione dei suoi compiti;

- Mette a disposizione del titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e per consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare o da altro soggetto incaricato;
 - È responsabile della custodia e del controllo dei dati personali di competenza affinché sia ridotto al minimo il rischio di distruzione o perdita dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
 - Garantisce la tempestiva emanazione, per iscritto, di direttive ed ordini di servizio rivolti al personale autorizzato con riferimento ai trattamenti realizzati mediante l'impianto di videosorveglianza dell'Ente, previo consulto del responsabile della protezione dei dati, necessari a garantire il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali.
 - Istruisce e forma tali soggetti con riferimento alla tutela del diritto alla riservatezza nonché alle misure tecniche e organizzative da osservarsi per ridurre i rischi di trattamenti non autorizzati o illeciti, di perdita, distruzione o danno accidentale dei dati;
 - Controlla che il trattamento dei dati, effettuato mediante sistema di videosorveglianza, sia realizzato nel rispetto dei principi del presente Regolamento;
 - È responsabile della formale e tempestiva formulazione della proposta di adozione delle misure necessarie nei confronti dell'Ente anche per assicurare il tempestivo ripristino della disponibilità dei dati e l'accesso agli stessi in caso di incidente fisico o tecnico;
 - Assicura l'adozione di procedure volte a testare, verificare e valutare costantemente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative adottate al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
8. Le competenze di spettanza del responsabile devono essere analiticamente specificate nell'atto di designazione.
9. Il responsabile è tenuto a conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle leggi vigenti e dalle norme del presente Regolamento.
10. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.
11. Il responsabile può essere delegato dal titolare, oltre alle mansioni previste dal precedente articolo, a qualsiasi altro incarico connesso al trattamento.

ART. 13 AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 29 REG. UE 679/16

1. La nomina degli autorizzati al trattamento spetta al responsabile, il quale deve designare per iscritto tutte le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e,

nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni. Gli autorizzati andranno nominati dal Sindaco e/o dal Comandante del Corpo di Polizia Locale di Pantigliate tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dati. I soggetti autorizzati sono designati tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale che rivestono la qualifica di Agenti o Ufficiali di Polizia Giudiziaria.

Le persone autorizzate al trattamento dei dati sono individuate in numero sufficiente a garantire il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento.

Agli stessi saranno affidati compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi previa istruzione sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.

Il Responsabile interno e gli autorizzati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni del presente Regolamento e delle proprie istruzioni.

I soggetti autorizzati, per l'accesso alle banche dati informatiche, possono essere dotati di proprie credenziali personali che devono essere mantenute riservate, evitando di operare su terminali altrui e avendo cura di non lasciare aperto il sistema operativo con la propria password inserita in caso di allontanamento anche temporaneo dal posto di lavoro, al fine di evitare trattamenti non autorizzati e di consentire sempre l'individuazione dell'autore del trattamento. Devono altresì conservare i supporti informatici contenenti dati personali in modo da evitare che siano accessibili a persone non autorizzate al trattamento dei dati medesimi e mantenere la massima riservatezza sui dati personali dei quali vengano a conoscenza nello svolgimento delle funzioni istituzionali.

In assenza di proprie credenziali personali di accesso al sistema di videosorveglianza, il titolare del trattamento è tenuto a vigilare sul corretto utilizzo dei sistemi di videosorveglianza nel rispetto della normativa vigente in riferimento all'articolo 6 del presente Regolamento.

Ogni operatore deve custodire e controllare i dati personali affinché siano ridotti i rischi di distruzione o perdita anche accidentale degli stessi, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

È necessario evitare la creazione di banche dati senza autorizzazione espressa del responsabile dei dati trattati o fuori dai casi previsti dal presente Regolamento.

Ogni soggetto autorizzato al trattamento dei dati deve, a richiesta, fornire al responsabile interno dei dati trattati ed al responsabile della protezione dei dati, tutte le informazioni relative all'attività svolta, al fine di consentire una efficace attività di controllo.

2. La designazione è effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito.
3. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, gli autorizzati dovranno essere istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento e dovranno conformare la propria condotta al pieno rispetto del medesimo.
4. Gli autorizzati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal responsabile il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.
5. Nell'ambito degli autorizzati verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa e agli armadi per la conservazione dei supporti magnetici.
7. Gli autorizzati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.
8. L'utilizzo degli apparecchi di ripresa da parte degli autorizzati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati dal presente articolo come eventualmente modificato ed integrato.

ART. 14 SOGGETTI TERZI

Qualora un responsabile del trattamento ricorra a un altro responsabile del trattamento, come eventualmente possibile nell'ipotesi indicata all'articolo 15 del presente Regolamento, per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento. Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.

Mediante apposita disposizione scritta, il titolare del trattamento dei dati è obbligato a nominare ogni soggetto esterno come:

- Responsabile esterno del trattamento;
- Amministratore di sistema, quando ne ricopra il ruolo;
- Autonomo titolare del trattamento, quando ne sussistano i requisiti o come subordine nel caso di mancata accettazione della nomina a responsabile.

ART. 15 RESPONSABILI ESTERNI EX ART. 28 REG. UE 679/16

Il titolare può nominare, qualora si rilevi la necessità, altri responsabili esterni ex art 28 Regolamento Europeo 679/2016.

I rapporti con i responsabili esterni, ex art 28 Regolamento Europeo 679/2016, sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli stati membri.

ART. 16 AMMINISTRATORI DI SISTEMA

Qualora dovessero presentarsi problemi informatici, al titolare del trattamento e/o all'eventuale responsabile nominato spetta il compito di mettere in atto misure tecniche per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio di cui all'art. 32 del GDPR (qui riportato: "Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio (...)") avvalendosi se del caso di un amministratore di sistema. Egli è una figura professionale dedicata alla gestione e alla manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, i sistemi software complessi e di organizzazioni, le reti locali e gli apparati di sicurezza, nella misura in cui consentano di intervenire sui dati personali. Questi deve essere nominato con atto formale e rispondere del proprio operato ai requisiti imposti dalla normativa ed essere monitorato costantemente dal titolare del trattamento.

Il responsabile esterno del trattamento, ex art 28 Regolamento Europeo 679/2016, è l'operatore economico installatore e responsabile della manutenzione dell'impianto.

ART. 17 AUTORITÀ

Il Garante per la protezione dei dati personali, in altre parole il Garante Privacy è l'autorità di controllo nazionale italiana. È autorità amministrativa indipendente istituita dalla Legge n. 675/1996, in attuazione della direttiva comunitaria 95/46/CE, e disciplinata dal D.Lgs. n. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali". La sua sede è a Roma, Piazza di Monte Citorio n. 121. Secondo quanto disposto dall'art. 154 del D.Lgs. n. 196/2003, si occupa di:

- Verificare la conformità alla legge dei trattamenti e prescrivere ai titolari le misure da adottare;
- Esaminare i reclami;
- Limitare, sospendere o vietare i trattamenti in violazione delle norme;
- Adottare le autorizzazioni generali;
- Promuovere codici di deontologia e buona condotta;

- Partecipare alle attività comunitarie e internazionali;
- Irrogare sanzioni correttive.

ART. 18 INTERESSATI

Sono interessati tutti i soggetti a cui si riferiscono i dati personali.

I diritti in capo ad essi sono meglio evidenziati nella parte dedicata del presente Regolamento.

ART. 19 ACCORDI DI CONTITOLARITÀ

Al fine di promuovere la sicurezza integrata sul territorio, ovvero di concorrere alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere e la valorizzazione delle comunità territoriale del Comune di Pantigliate, possono essere individuati specifici obiettivi per incrementare il controllo del territorio anche attraverso il concorso, sotto il profilo di sostegno strumentale, finanziario e logistico, di soggetti pubblici e privati per lo svolgimento di attività di interesse comune con la collaborazione tra le forze di Polizia e la Polizia Locale.

Ai sensi dell'art. 26 del GDPR, allorché due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono contitolari del trattamento. Essi determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente regolamento, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR. Il contenuto essenziale dell'accordo è messo a disposizione dell'interessato il quale può esercitare i propri diritti ai sensi del presente regolamento nei confronti di e contro ciascun titolare del trattamento.

CAPO III

SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA, MODALITÀ DI RACCOLTA E DI TRATTAMENTO DEI DATI E CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO

ART. 20 TIPOLOGIE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito della attivazione di impianti di videosorveglianza costituito da:

- Telecamere di controllo interno e/o esterno delle strutture demaniali, quali:
- Una rete di telecamere per la videosorveglianza di contesto mediante telecamere fisse o a brandeggio.

- Una rete di telecamere di lettura e riconoscimento targhe poste sulle principali arterie di entrata ed uscita dal territorio comunale;
- Telecamere mobili per lettura e riconoscimento targhe posizionate su veicoli di servizio della Polizia Locale,
- Telecamere mobili di contrasto all'abbandono dei rifiuti, definiti "foto trappole"; per vigilanza sui rifiuti e finalità di Polizia Giudiziaria;
- Telecamere mobili da cruscotto posizionate a bordo dei veicoli di servizio della Polizia Locale definite "dash cam";
- Telecamere mobili per operatori di Polizia Locale tipo body cam, posizionate in modo visibile in dotazione al personale di Polizia Locale;
- Altre tipologie che possono essere individuate in base ai criteri stabiliti dall'art. 24.

ART. 21 LETTURA TARGHE DEI VEICOLI

Tale dispositivo di videosorveglianza è uno strumento gestito direttamente dagli operatori del Corpo di Polizia Locale come supporto nella protezione degli utenti della strada e nell'accertamento delle violazioni relative alla circolazione dei veicoli.

Il software del sistema di cui al presente articolo può essere installato su una telecamera semplice o su un dispositivo specifico. La telecamera può essere posizionata su un supporto fisso e può essere utilizzata in movimento; questa scansiona le targhe e le invia al server collegato al Ministero dei Trasporti, all'IVASS e al Ministero dell'Interno. Le informazioni sulle targhe trasmesse vengono poi inviate immediatamente su dispositivo tablet o mobile phone in dotazione agli operatori in servizio, per la verifica in tempo reale.

Ai sensi dell'art. 200 del D.Lgs. n. 285/1992 e nel rispetto delle circolari ministeriali diramate in materia, il dispositivo in oggetto ha la funzione di accertamento diretto delle violazioni, così da procedere alla contestazione immediata da parte degli operatori che ne stanno facendo uso, nel momento immediatamente successivo al transito del veicolo. Nella situazione di fatto che renda impossibile la contestazione immediata, devono essere dettagliatamente indicate nel verbale di accertamento le motivazioni che non l'hanno consentita.

Riguardo la conservazione dei fotogrammi si richiamano i contenuti del provvedimento del Garante della protezione dei dati personali dell'8/4/2010, nonché l'articolo 7 del presente Regolamento.

ART. 22 DASH CAM

La dash cam, contrazione di dashboard camera (telecamera da cruscotto), è un dispositivo elettronico per l'acquisizione di immagini, applicabile sul parabrezza o sullo specchietto retrovisore

dei veicoli di servizio in uso alla Polizia Locale di Pantigliate che sono utilizzate al fine di registrare gli eventi che accadono all'esterno della vettura nella direzione in cui tale dispositivo è rivolto.

Esse sono tutte dotate di apposita fessura per l'inserimento di un dispositivo elettronico di registrazione, ovvero "micro SD", essenziale per registrare i filmati. Questo sistema di videosorveglianza si alimenta tramite porta USB o presa accendisigari dell'auto. Le immagini video che sono ritenute utili ai fini di polizia giudiziaria o amministrativa devono essere salvate su supporto informatico non trascrivibile e conservate secondo le finalità di cui all'articolo 2 e nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 7 del presente Regolamento, le altre sono sovrascritte automaticamente e, quindi, cancellate.

Le dash cam sono utilizzate nel rispetto di quanto prescritto con nota del Garante della protezione dei dati personali protocollo n. 49612 del 26/7/2016 il cui trattamento dei dati è ricondotto nell'ambito dell'art. 53 del D.Lgs. n. 196/2003 trattandosi di dati personali direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria.

ART. 23 BODY CAM

Le body cam sono delle telecamere portatili, che si posizionano sulle divise degli operatori di Polizia Locale, al fine di monitorare l'attività di chi le indossa e dei soggetti con cui interagiscono. Tali micro camere sono attivabili dagli operatori durante lo svolgimento del servizio assegnato mediante pressione di un tasto posto sull'apparecchio stesso e disattivabili nella medesima modalità, ogni volta che l'operatore lo ritenga opportuno al fine di salvaguardare il proprio operato e monitorare situazioni di criticità, turbativa e illegalità, dandone preventiva comunicazione orale agli interessati. Le immagini video che sono ritenute utili ai fini di polizia giudiziaria o amministrativa devono essere salvate su supporto informatico non trascrivibile e conservate secondo le finalità di cui all'articolo 2 e nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 7 del presente Regolamento, le altre sono sovrascritte automaticamente e, quindi, cancellate.

Le body cam sono utilizzate nel rispetto di quanto prescritto con nota del Garante della protezione dei dati personali protocollo n. 49612 del 26/7/2016 il cui trattamento dei dati è ricondotto nell'ambito dell'art. 53 del D.Lgs. n. 196/2003 trattandosi di dati personali direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria.

ART. 24 FOTO TRAPPOLE

Le foto trappole (o telecamere modulari) sono sistemi di videosorveglianza che si basano sulla rilevazione di movimento all'interno di una determinata area di ripresa, sia di giorno che di notte, grazie a led infrarossi invisibili ad occhio umano. Le immagini video sono registrate e successivamente estrapolate dal dispositivo stesso o, eventualmente, trasmesse a distanza, grazie ad una rete GSM o wi-fi. Il dispositivo si attiva grazie ad un sensore al passaggio di un corpo.

Esse sono utilizzate con lo scopo di contrastare l'abbandono di rifiuti o il loro errato/non autorizzato conferimento e devono essere posizionate nel territorio comunale con l'obiettivo di prevenire e/o reprimere tali azioni al fine di avviare le successive verifiche utili ad accertare eventuali violazioni amministrative e/o penali.

L'attivazione del dispositivo, che è finalizzata ad attività di polizia giudiziaria e amministrativa, comporta gli obblighi d'informativa con cartelli posti prima del raggio d'azione della telecamera, secondo le prescrizioni del Regolamento Europeo 2016/679 nonché dell'articolo 36 del presente Regolamento.

L'uso di foto trappole per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell'abbandono incontrollato dei rifiuti, senza l'utilizzo di cartelli informativi, di cui al citato articolo 36 del presente Regolamento, nell'espletamento di funzioni di polizia giudiziaria, è consentito nelle seguenti ipotesi:

- Illecita gestione di rifiuti e loro depositi incontrollati, punibili ai sensi dell'art.256 del D.Lgs. n. 152/2006;
- Illecita combustione di rifiuti, punibile ai sensi dell'art. 256-bis del D.Lgs. n. 152/2006.

Il loro utilizzo è lecito solo se non risulta possibile, o si riveli inefficace e inattuabile, il ricorso a sistemi di controllo e monitoraggio del rispetto delle disposizioni considerando le modalità, tipologie ed orario di deposito dei rifiuti.

Le immagini video che sono ritenute utili ai fini di polizia giudiziaria o amministrativa devono essere salvate su supporto informatico non trascrivibile e conservate secondo le finalità di cui all'articolo 2 e nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 7 del presente Regolamento, le altre sono sovrascritte automaticamente e, quindi, cancellate.

ART. 25 CONTROLLO INTERNO E/O ESTERNO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE

Fatto salvo quanto previsto dal presente Regolamento, il Comune di Pantigliate, a tutela delle aree interne ed esterne delle proprie infrastrutture (uffici, stabili comunali e loro pertinenze), può prevedere e installare delle telecamere di videosorveglianza in zone sensibili opportunamente

individuate, dove possono accedere solo persone autorizzate, un sistema di controllo per prevenire potenziali attacchi interni ed esterni alle infrastrutture pubbliche, nonché per la salvaguardia dell'incolumità degli operatori del Corpo di Polizia Locale e, più in generale, dei dipendenti e degli amministratori comunali, sempre nel rispetto della Legge n. 300/1970, la quale dispone che gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa.

ART. 26 ALTRE TIPOLOGIE

Possono altresì essere individuate, dal titolare del trattamento dei dati di concerto con le figure di cui agli articoli 11, 12 e 13, in relazione alla specificità dei contesti e secondo le finalità di cui all'articolo 2 del presente Regolamento, altre tipologie di videosorveglianza tenuto conto anche delle esigenze delle aree rurali confinanti con il territorio urbano.

ART. 27 CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'IMPIANTO

Il sistema si compone di telecamere per la visualizzazione del solo contesto, di telecamere per lettura targhe e contemporanea visualizzazione di contesto, tutte collegate da una rete di comunicazione dati wireless/fibre ottiche connessa alla sala controllo posta presso la sede dell'Ufficio della Polizia Locale ove sarà possibile visualizzare le immagini e registrarle. La visualizzazione delle immagini e delle registrazioni sarà possibile anche presso il Comando Stazione Carabinieri di Peschiera Borromeo e presso le sale operative di altre Forze di Polizia. La visualizzazione del sistema di videosorveglianza sarà possibile inoltre da terminali portatili tramite collegamenti criptati e sicuri.

ART. 28 SALA CONTROLLO

La sala controllo è ubicata presso la sede del Comando della Polizia Locale, al quale si può accedere tramite una porta di ingresso munita di serratura. I sistemi di registrazione sono opportunamente custoditi e protetti.

CAPO IV

MODALITÀ DI RACCOLTA E DI TRATTAMENTO DEI DATI

ART. 29 MODALITÀ DI RACCOLTA E DI TRATTAMENTO DEI DATI

1. L'installazione delle telecamere avviene esclusivamente nei luoghi pubblici (strade, piazze, immobili) in conformità all'elenco dei siti di ripresa predisposti dall'Amministrazione Comunale

oppure, in caso di motivata urgenza e/o necessità, dal Comandante della Polizia Locale, in qualità di responsabile del trattamento, con apposito atto.

2. L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando solo immagini indispensabili, limitando l'angolo di visuale delle riprese, evitando (quando non strettamente indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti. La disposizione sul territorio delle telecamere e le modalità di ripresa vanno stabilite in modo conseguente a quanto qui precisato.

I dati personali oggetto di trattamento sono:

- Trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- Raccolti e registrati per le finalità di cui all'articolo 8 del presente regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
- Raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- Conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal presente Regolamento.
- Trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.

3. La possibilità di avere in tempo reale dati ed immagini costituisce uno strumento di prevenzione e di realizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge quotidianamente. Con questi scopi si vogliono tutelare le fasce più deboli della popolazione e quindi garantire un elevato grado di sicurezza in particolare negli ambienti circostanti le scuole e comunque in tutti i luoghi di aggregazione.

4. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali e per esercitare un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri (articolo 6.1.e Regolamento 679/2016/UE).

5. Nel rispetto delle anzidette finalità e modalità di acquisizione, conformemente a quanto indicato nel provvedimento generale sulla videosorveglianza approvato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 8/4/2010, possono essere integrati nel sistema comunale anche altri impianti di videosorveglianza installati a cura e spese di soggetti privati e/o di altri enti, in base a specifici protocolli di intesa; nei documenti verranno evidenziate tutte le specifiche misure di

sicurezza previste per quanto riguarda le modalità di trasmissione dati alla sala operativa comunale e la manutenzione degli impianti. L'attivazione del collegamento dovrà essere resa nota agli interessati con il modello semplificato di informativa minima di cui all'articolo 36.

6. Potranno essere utilizzati dagli appartenenti alla Polizia Locale altri sistemi di ripresa costituiti da telecamere a bordo dei veicoli di servizio e "body cam" ovvero telecamere indossate direttamente dall'operatore. In attesa di ulteriori indicazioni del Garante per la Protezione dei dati personali tali apparati verranno attivati al solo fine di prevenire, accertare o reprimere illeciti di carattere penale. Il trattamento dei dati personali sarà direttamente correlato all'esercizio dei compiti di polizia giudiziaria; come auspicato dall'Autorità Garante, verranno comunque rispettate le misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali, comprese quelle inerenti l'informativa minima agli interessati per mezzo di segnali adesivi sui veicoli e avviso reso oralmente contestualmente all'attivazione dei dispositivi personali, fatta eccezione per i casi nei quali vi siano in concreto specifiche ragioni ostative legate alla prevenzione, accertamento e repressione di reati. A cura del Responsabile del trattamento dei dati personali verrà redatto uno specifico disciplinare per gli operatori nel quale verranno indicate le modalità di utilizzo degli apparati, le limitazioni di impiego nonché gli elementi essenziali in materia di diritto alla protezione dei dati personali. Qualora la fattispecie oggetto della ripresa non costituisca reato è vietato qualsiasi utilizzo o conservazione delle immagini.

7. In nessun caso gli impianti di videosorveglianza potranno essere utilizzati, in base all'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori (Legge n. 300/1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione comunale, di altre Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

8. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese video, e che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata e non verranno trasmessi in Paesi terzi.

9. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica e non potranno rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli e eventualmente registrarli determinando effetti invasivi della sfera di autodeterminazione dell'interessato e del suo comportamento in quanto eccedenti rispetto alle attività, finalità, e principi richiamati dal codice (es. biometrici, voce ecc...).

10. L'angolo di visuale delle riprese su proprietà private e abitazioni è limitato per quanto tecnicamente possibile e potranno essere oscurate all'occorrenza o su richiesta degli interessati.

11. La possibilità di avere in tempo reale dati e immagini costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge quotidianamente. Con questi scopi si vogliono tutelare le fasce più deboli della popolazione e cioè i bambini, giovani e anziani, garantendo quindi un certo grado di sicurezza negli ambienti circostanti le scuole, i parchi gioco e altri luoghi di aggregazione.
12. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere digitali fisse e dome dell'impianto di videosorveglianza installate in corrispondenza di intersezioni, piazze, parchi pubblici e immobili del territorio urbano consentendo un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa per le finalità richiamate nel presente regolamento.
13. Le telecamere consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Inoltre alcune delle telecamere sono dotate di brandeggio, di zoom ottico e digitale e sono dotate di infrarosso e collegate ad un centro di gestione ed archiviazione di tipo digitale presso l'ufficio Polizia locale. Le caratteristiche tecniche sono indicate nel progetto approvato con Delibera di Giunta Comunale, e sono state sottoposte al parere preventivo del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica istituito presso la Prefettura competente per territorio. Resta fermo che le successive modifiche e/o implementazioni verranno recepite in ulteriore allegato grafico per agevolare la visualizzazione a corredo della apposita Delibera di Giunta e secondo le disposizioni vigenti.
14. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso l'ufficio di Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su un supporto digitale o disco fisso. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, quando la sala di controllo non è presidiata.
15. Il presidio dei monitor non è garantito sulle 24 ore, ma in base alla concreta organizzazione del personale in servizio.
16. Le immagini videoregistrate sono conservate al massimo per 24 ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura dell'ufficio, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.
17. Le attività di videosorveglianza sono finalizzate alla tutela della sicurezza urbana e, alla luce delle recenti disposizioni normative, il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte

mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.

18. In tutti i casi in cui si voglia procedere a un allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore alla settimana, una richiesta in tal senso deve essere sottoposta ad una verifica preliminare del Garante, e comunque essere ipotizzata dal titolare come eccezionale nel rispetto del principio di proporzionalità. La congruità di un termine di tempo più ampio di conservazione va adeguatamente motivata con riferimento ad una specifica esigenza di sicurezza perseguita, in relazione a concrete situazioni di rischio riguardanti eventi realmente incombenti e per il periodo di tempo in cui venga confermata tale eccezionale necessità. La relativa congruità può altresì dipendere dalla necessità di aderire ad una specifica richiesta di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

19. La trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless e cavi deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza.

20. Viene stabilito che il sistema impiegato dovrà essere programmato in modo da operare, al momento prefissato per l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati. Per le body-cam, dash-cam e fototrappole è prevista invece la cancellazione manuale delle SIM con una cadenza periodica prevista indicativamente ogni 24 ore, fatte salve esigenze organizzative/di organico dell'ufficio per le quali potrebbe essere previsto un termine maggiore ma in ogni caso inferiore a 7 giorni.

ART. 30 VALUTAZIONE DI IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI

In ossequio al disposto di cui all'art. 35, Paragrafo 3, lett. c), RGPD, nonché provvedimento n. 467 dell'11/10/2018 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19/11/2018), qualora il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza comunale dia luogo ad una sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico, l'Ente procederà ad una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali.

Parimenti si procederà nei casi in cui, il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza presenti un rischio comunque elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

ART. 31 ACCESSO AI DATI

L'accesso ai dati registrati al fine del loro riesame, nel limite del tempo ammesso per la conservazione, è consentito solamente in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 7 ed esclusivamente dalle forze di polizia e da ogni altra autorità istituzionalmente preposta.

ART. 32 PROCEDURE PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI

1. La persona interessata ad accedere alle immagini deve avanzare apposita istanza al Responsabile della protezione dei dati indicato nell'informativa.
2. L'istanza, secondo il modello, deve indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento. Nel caso le immagini di possibile interesse non siano oggetto di conservazione, di ciò dovrà essere data formale comunicazione al richiedente.
3. Nel caso le immagini di possibile interesse siano oggetto di conservazione, il richiedente dovrà fornire altresì ulteriori indicazioni, finalizzate a facilitare il reperimento delle immagini stesse, come l'attività svolta durante le riprese e la precisa motivazione documentata,
4. Nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente.
5. Le immagini acquisite verranno trasmesse esclusivamente all'Autorità Giudiziaria o al Comando che ha ricevuto la denuncia/querela, dandone comunicazione al privato che ne ha presentato richiesta.

ART. 33 ACCERTAMENTI DI ILLECITI E INDAGINI DI AUTORITÀ GIUDIZIARIE O DI POLIZIA

Qualora dalla visione delle immagini registrate dovessero emergere fatti indicativi di ipotesi di reato, oppure eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale o del patrimonio gli autorizzati alla videosorveglianza dovranno provvedere a darne immediata comunicazione agli organi competenti. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria. L'apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria, di organi di Polizia o di Polizia Locale.

Nel caso in cui gli organi di Polizia, nello svolgimento delle loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che sono contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Responsabile del trattamento dei dati.

ART. 34 PERSONE AUTORIZZATE AD ACCEDERE AI SISTEMI DI CONTROLLO

1. L'accesso ai sistemi di controllo è consentito esclusivamente al titolare, o ad un suo delegato, al responsabile e al personale in servizio della Polizia Locale incaricato del trattamento dei dati.
2. Il responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni, atte ad evitare estrazioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia locali.
3. Gli autorizzati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.
4. Eventuali accessi di persone diverse da quelle innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal titolare o dal responsabile. L'autorizzazione deve contenere anche lo scopo dell'accesso e, se possibile, il tempo necessario per lo svolgimento dell'attività autorizzata.

ART. 35 ACCESSO AI SISTEMI A PAROLE CHIAVE

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al responsabile e agli autorizzati come previsto nei punti precedenti.
2. Gli autorizzati, previa comunicazione scritta al responsabile, potranno autonomamente variare la password di accesso.

ART. 36 INFORMATIVA

1. Il Comune di Pantigliate, nella persona del responsabile del trattamento, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art. 45, mediante avviso all'albo pretorio e pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Pantigliate.
2. In alcuni casi i cittadini saranno informati con cartelli informativi della presenza delle telecamere, nel caso dell'attivazione delle body cam all'interlocutore dovrà esser dato avviso orale dell'attivazione delle registrazioni video audio compatibilmente all'attività operativa di servizio.
3. L'informativa estesa, resa ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/16, è affissa all'interno degli uffici del Comune e reperibile sul sito istituzionale nell'apposita sezione denominata "Protezione dei dati personali (privacy)."Le informative brevi, ossia i cartelli, saranno visibili

nelle aree sottoposte a videosorveglianza, come meglio specificato nel paragrafo successivo.

4. Gli interessati dovranno essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata. A tal fine si ricorrerà all'utilizzo dello stesso modello semplificato di informativa "minima", indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita, già individuato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Codice, nel provvedimento del Garante del 2004 e riportato in fac-simile nell'allegato n. 1, al provvedimento dell'8/4/2010.
5. Il Comune di Pantigliate installerà adeguata segnaletica permanente nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui deve essere riportata la seguente dicitura "*Area videosorvegliata. La registrazione è effettuata da Comune di Pantigliate per fini di sicurezza urbana*". Il cartello deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere sempre visibile, anche in condizioni di scarsa illuminazione e deve riprodurre il simbolo della telecamera; dovrà essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
6. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area ed alle modalità delle riprese, devono essere installati più cartelli.
7. Dovranno essere installati cartelli temporanei anche nel caso di utilizzo di telecamere mobili, fatta eccezione in caso di svolgimento di indagini di polizia giudiziaria.
8. In ogni caso il titolare, anche per il tramite di un incaricato, ove richiesto, è tenuto a fornire anche verbalmente un'informativa adeguata, contenente gli elementi individuati dall'art. 13 del Reg. UE 679/16.

ART. 37 LIMITI ALLA CONSERVAZIONE DELLE IMMAGINI

1. Le videocamere dovranno funzionare 24 ore al giorno.
2. Le immagini possono essere conservate per un periodo massimo di 7 giorni, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione, nonché in caso si debba aderire a una precisa richiesta della polizia giudiziaria o della magistratura.

ART. 38 CAUTELE DA ADOTTARE PER I DATI VIDEORIPRESI

1. L'accesso alle immagini da parte del responsabile e degli autorizzati del trattamento deve limitarsi alle attività oggetto della sorveglianza: eventuali altre informazioni di cui vengono a conoscenza, mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, devono essere ignorate.
2. L'accesso alle immagini è consentito solo:
 - a) al Titolare, al Responsabile e agli autorizzati dello specifico trattamento;

- b) alle Forze di Polizia per indagini delle Autorità giudiziarie o di Polizia (le richieste devono pervenire in forma scritta a cura del Pubblico Ministero, mentre nel secondo caso la richiesta deve pervenire, sempre in forma scritta, a firma del Comandante del reparto di Polizia richiedente);
 - c) alla società fornitrice dell'impianto, previa idonea nomina a Responsabile esterno ex art 28 Reg. UE 679/16 e ad Amministratore di sistema ai sensi del provvedimento dell'Autorità Garante, nei limiti strettamente necessari alle specifiche funzioni di manutenzione o, in casi del tutto eccezionali, all'amministratore informatico del sistema comunale;
 - d) al terzo, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.
3. Nel caso di accesso alle immagini per indagini della Autorità giudiziaria o di Polizia, occorrerà comunque l'autorizzazione da parte del Responsabile del trattamento o del Titolare.
4. Nel caso di accesso alle immagini del terzo, debitamente autorizzato, questi dovrà avere visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente; al fine di evitare l'accesso ad immagini riguardanti altri soggetti, dovrà essere utilizzata, da parte dell'incaricato al trattamento, una schermatura del video, tramite apposito strumento.

CAPO V

DIRITTI, SICUREZZA E LIMITI NEL TRATTAMENTO DEI DATI

ART. 39 DIRITTI DELL'INTERESSATO

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato identificabile, può esercitare i suoi diritti secondo quanto previsto dal Regolamento Europeo, dietro presentazione di istanza al titolare, e nello specifico ha diritto:
- a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo;
 - d) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può

essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;

- e) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - f) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
 3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
 4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
 5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicata oralmente, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.
 6. Al titolare spetta dare riscontro all'interessato e valutare se si tratta di richieste manifestamente infondate o eccessive.
 7. Il Responsabile interno è tenuto a collaborare con il titolare ai fini dell'esercizio dei diritti degli interessati.
 8. In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo viceversa, l'interessato ha diritto di ottenere il blocco dei dati qualora essi siano trattati in violazione di legge.

ART. 40 SISTEMI INTEGRATI DI VIDEOSORVEGLIANZA

1. Nell'ambito dei trattamenti di videosorveglianza sono individuabili le seguenti tipologie di sistemi integrati:
 - a) gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione, integrale o parziale, delle immagini riprese da parte di diversi e autonomi titolari del trattamento, i quali utilizzano le

medesime infrastrutture tecnologiche; in tale ipotesi, i singoli titolari possono trattare le immagini solo nei termini strettamente funzionali al perseguimento dei propri compiti istituzionali ed alle finalità chiaramente indicate nell'informativa, nel caso dei soggetti pubblici, ovvero alle sole finalità riportate nell'informativa, nel caso dei soggetti privati;

b) collegamento telematico di diversi titolari del trattamento ad un "centro" unico gestito da un soggetto terzo; tale soggetto terzo, designato responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 29 del Codice da parte di ogni singolo titolare, deve assumere un ruolo di coordinamento e gestione dell'attività di videosorveglianza senza consentire, tuttavia, forme di correlazione delle immagini raccolte per conto di ciascun titolare;

2. Sia nelle predette ipotesi, sia nei casi in cui l'attività di videosorveglianza venga effettuata da un solo titolare, si può anche attivare un collegamento dei sistemi di videosorveglianza con le sale o le centrali operative degli organi di polizia. L'attivazione del predetto collegamento deve essere reso noto agli interessati. A tal fine, il Garante ritiene che si possa utilizzare il modello semplificato di informativa "minima" indicante: il titolare del trattamento, la finalità perseguita ed il collegamento con le forze di polizia individuato ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Codice e riportato in fac-simile nell'allegato n. 2 al citato provvedimento del Garante del 8/4/2010. Tale collegamento deve essere altresì reso noto nell'ambito del testo completo di informativa reso eventualmente disponibile agli interessati.

3. Le modalità di trattamento sopra elencate richiedono l'adozione di specifiche misure di sicurezza ulteriori rispetto a quelle individuate nel precedente punto 3.3.1 del citato provvedimento del Garante, quali:

a) Adozione di sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici degli autorizzati e delle operazioni compiute sulle immagini registrate, compresi i relativi riferimenti temporali, con conservazione per un periodo di tempo congruo all'esercizio dei doveri di verifica periodica dell'operato dei responsabili da parte del titolare, comunque non inferiore a sei mesi;

b) Separazione logica delle immagini registrate dai diversi titolari.

Fuori dalle predette ipotesi, in tutti i casi in cui i trattamenti effettuati tramite sistemi integrati di videosorveglianza hanno natura e caratteristiche tali per cui le misure e gli accorgimenti sopra individuati non siano integralmente applicabili, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che possono determinare, il titolare del trattamento è tenuto a richiedere una verifica preliminare al Garante.

ART. 41 ULTERIORI AVVERTENZE PER I SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA POSTI IN ESSERE DA ENTI PUBBLICI E, IN PARTICOLARE, DA ENTI TERRITORIALI

1. Anche gli enti territoriali e, in generale, i soggetti pubblici operanti sul territorio effettuano attività di videosorveglianza in forma integrata, tramite la compartecipazione ad un medesimo sistema di rilevazione, al fine di economizzare risorse e mezzi impiegati nell'espletamento delle più diverse attività istituzionali.

2. È stato individuato al punto 4.6 del citato provvedimento del Garante del 8/4/2010 un quadro di specifiche garanzie in ordine alle corrette modalità che vengono qui ulteriormente richiamate, in particolare con riferimento all'attività del controllo sul territorio da parte dei comuni, anche relativamente a quanto disposto in materia di videosorveglianza comunale.

In particolare:

- a) l'utilizzo condiviso, in forma integrale o parziale, di sistemi di videosorveglianza tramite la medesima infrastruttura tecnologica deve essere configurato con modalità tali da permettere ad ogni singolo ente e, in taluni casi, anche alle diverse strutture organizzative dell'ente, l'accesso alle immagini solo nei termini strettamente funzionali allo svolgimento dei propri compiti istituzionali, evitando di tracciare gli spostamenti degli interessati e di ricostruirne il percorso effettuato in aree che esulano dalla competenza territoriale dell'ente;
- b) nei casi in cui un "centro" unico gestisca l'attività di videosorveglianza per conto di diversi soggetti pubblici, i dati personali raccolti dovranno essere trattati in forma differenziata e rigorosamente distinta, in relazione alle competenze istituzionali della singola pubblica amministrazione.

3. Il titolare del trattamento è tenuto a richiedere una verifica preliminare al Garante, fuori dalle predette ipotesi, ed in tutti i casi in cui i trattamenti effettuati tramite sistemi integrati di videosorveglianza hanno natura e caratteristiche tali per cui le misure e gli accorgimenti sopra individuati non siano integralmente applicabili, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento, agli effetti che possono determinare o, a maggior ragione, con riferimento a quei sistemi per i quali già il punto 3.2.1 del citato provvedimento del Garante del 8/4/2010 la richiede (es. sistemi di raccolta delle immagini associate a dati biometrici o intelligenti, cioè in grado di rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli, ed eventualmente registrarli).

ART. 42 SICUREZZA DEI DATI

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 29.

2. L'utilizzo dei videoregistratori digitali impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

3. I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza dovranno essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, conformemente all'art. 32 del Reg. UE 679/16, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini-

Dovranno quindi essere adottate specifiche misure tecniche ed organizzative che consentano al titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa (se soggetto distinto dal titolare medesimo, nel caso in cui questo sia persona fisica).

4. Le misure minime di sicurezza dovranno rispettare i seguenti principi:

- a) in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini. Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i predetti soggetti, designati autorizzati o, eventualmente, responsabili del trattamento, devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza;
- b) laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, deve essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime operazioni di cancellazione o duplicazione;
- c) per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini devono essere predisposte misure tecniche od organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni, allo scadere del termine previsto;
- d) nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, occorre adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti preposti alle predette operazioni potranno accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini;
- e) qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo;
- f) la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da

punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie wi-fi, wi-max, GPRS).

5. A norma delle disposizioni emanate dal Garante si stabilisce che il titolare o il responsabile devono designare per iscritto tutte le persone fisiche incaricate del trattamento, autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini.

Si dovrà trattare di un numero delimitato di soggetti, specie quando il titolare si avvale di collaboratori esterni, individuando altresì diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni (es. registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom, ecc.).

6. Viene stabilito che, in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori, devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini.

7. Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i predetti soggetti, designati autorizzati o, eventualmente, responsabili del trattamento, devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza.

ART. 43 ISTITUTI SCOLASTICI

1. L'eventuale installazione di sistemi di videosorveglianza attivo presso istituti scolastici dovrà garantire il diritto dello studente alla riservatezza (art. 2, comma 2, DPR n. 249/1998), prevedendo opportune cautele al fine di assicurare l'armonico sviluppo delle personalità dei minori in relazione alla loro vita, al loro processo di maturazione ed al loro diritto all'educazione.

In tale quadro, potrà risultare ammissibile l'utilizzo di tali sistemi in casi di stretta indispensabilità, al fine di tutelare l'edificio ed i beni scolastici da atti vandalici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate ed attivando gli impianti negli orari di chiusura degli istituti.

È vietato, altresì, attivare le telecamere in coincidenza con lo svolgimento di eventuali attività extrascolastiche che si svolgono all'interno della scuola.

Laddove la ripresa delle immagini riguardi anche le aree perimetrali esterne degli edifici scolastici, l'angolo visuale deve essere delimitato alle sole parti interessate, escludendo dalle riprese le aree non strettamente pertinenti l'edificio.

ART. 44 IL DEPOSITO DEI RIFIUTI

1. In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza risulta consentito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali generici e/o di materiali o sostanze pericolose.

2. L'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, L. n. 689/1981).

3. Il Comune di Pantigliate potrà avvalersi di un impianto di videosorveglianza mobile di tipo "trap cam" e "video cam" per controllare particolari situazioni di degrado quali l'abbandono di rifiuti su aree pubbliche e nei parchi. Tali telecamere devono essere posizionate e protette da manomissioni fisiche e furti e la loro trasmissione dei filmati raccolti deve avvenire attraverso canali di comunicazione sicuri e a prova di intercettazione. Sui dispositivi la registrazione deve avvenire mediante cifratura dei dati memorizzati.

I cittadini che transiteranno nelle aree sorvegliate saranno informati con cartelli della presenza delle telecamere, i cartelli saranno visibili anche quando il sistema di videosorveglianza sarà attivo in orario notturno.

4. Per particolari necessità o situazioni che richiedono l'utilizzo di attrezzature specializzate e personale esterno il Titolare del trattamento può conferire la nomina di Responsabile Esterno a persone o società esterne con apposito atto che dovrà contenere disposizioni specifiche sul trattamento dei dati personali, ruoli, regole e modalità di trattamento.

ART. 45 CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:

- a) distrutti;
- b) ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
- c) conservati per fini esclusivamente istituzionali.

2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma precedente lett. b) o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali determina la loro inutilizzabilità, fatta salva l'applicazione di sanzioni disciplinari ed amministrative, e, ove previsto dalla vigente normativa, l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

ART. 46 DANNI CAGIONATI PER EFFETTO DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Si fa rinvio alla normativa di riferimento in materia di trattamento dati, nonché alla disciplina della responsabilità ai sensi del codice civile.

CAPO VI

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE NORME FINALI

ART. 47 TUTELA

Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dalla normativa in materia.

ART. 48 PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

Compete alla Giunta Comunale l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti al presente Regolamento, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal vigente ordinamento delle autonomie locali.

ART. 49 NORMA DI RINVIO

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa in materia di protezione dati e, particolarmente al Reg. UE 679/16, nonché al provvedimento generale sulla videosorveglianza approvato dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali in data 08 aprile 2010, oltreché alle disposizioni citate all'articolo rubricato 'Normativa di riferimento' del presente regolamento.

ART. 50 PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

Copia del presente Regolamento sarà pubblicata all'albo pretorio e sul sito internet del Comune.

ART. 51 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore con il conseguimento della esecutività o della dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione di approvazione, secondo le leggi vigenti ed osservate le procedure dalle stesse stabilite.
2. Il presente regolamento abroga ogni disposizione regolamentare precedente che disciplina tale materia.